



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice

Letto il ricorso depositato in data 21.1.2026 dall'Avv. Alessandro Vinciguerra per la Dr.ssa Viviana Vitale contro il Dott. **CP_1** ;

Rilevato che il ricorso è proposto ex artt. 2287 c.c. e 700 c.p.c. per ottenere l'esclusione del convenuto dalla società **Controparte_2**

Considerato che l'art. 2287, comma 3, c.c. stabilisce espressamente che "se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro";

Rilevato che tale disposizione configura un procedimento ordinario di cognizione, nel quale il tribunale è chiamato a pronunciare direttamente l'esclusione del socio e non ad adottare misure cautelari provvisorie;

Considerato che l'art. 700 c.p.c., avendo carattere residuale ("fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni"), non può trovare applicazione in presenza di una disciplina processuale specifica quale quella prevista dall'art. 2287, comma 3, c.c.;

Rilevato altresì che dall'atto costitutivo della società (art. 10) emerge l'esistenza di clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad arbitro delle controversie tra soci relative a diritti disponibili del rapporto sociale;

Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che attribuisce alla competenza arbitrale la risoluzione delle controversie connesse al contratto sociale deve senz'altro ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso o l'esclusione del socio dalla società"* (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 25927 del 2022);

Ritenuto che la domanda di esclusione del socio nelle società bisoggettive deve necessariamente essere proposta secondo il rito ordinario di cognizione mediante atto di citazione ex artt. 163 e ss. c.p.c., ovvero, in presenza di clausola compromissoria, mediante ricorso ad arbitro secondo le modalità statutariamente previste;

Considerato che l'errata scelta del rito processuale comporta inammissibilità della domanda, non essendo possibile la riqualificazione d'ufficio che priverebbe il convenuto delle garanzie del contraddittorio;

Ritenuto inoltre che la presenza della clausola compromissoria comporta comunque sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, dovendo la stessa essere devoluta all'arbitro designato secondo le modalità previste dall'atto costitutivo;

DICHIARA l'inammissibilità del ricorso

Nulla sulle spese non essendo controparte costituita.

Il presente decreto sarà comunicato alle parti a cura della Cancelleria.

SMCV, 05/02/2026

Il Giudice
Dott.ssa Pasqualina Principale